



COMUNE DI COMISO

DECRETO DEL SINDACO

N. 07 del 06.04.2016

L'anno duemilasedicii, addì sei, del mese di aprile, nella Residenza Municipale, il Sindaco ha adottato il seguente decreto avente per oggetto:

ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DENOMINATA "TRINAKRIA SUD" – COMUNI DI COMISO E MAZZARRONE.

Nomina dei Responsabili e dei Componenti delle Unità Operative della Sezione Comiso

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., stabilisce che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.
- l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del lo stesso decreto, entrano in vigore il primo gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il primo luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine accordo consortile riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei competenti uffici, con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;
- tale opzione interpretativa - oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:
 - 1) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23,

comam1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

- 2) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione accordi consortili deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
 - l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
 - l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

Richiamate:

- a. La convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza (CUC) "Trinakria Sud" per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizioni di beni, servizi e lavori, sottoscritta in data 23 marzo 2016 tra i Sindaci dei Comuni di Comiso (individuato ente capofila) e di Mazzarrone;
- b. Specificatamente gli artt. 2 e 16 della dianzi citata convenzione che articolano la CUC in *Sezioni* e sottoarticolano queste ultime in *unità operative* di talchè:
 - ✓ le *Sezioni* corrispondono agli enti locali aderenti, costituiscono le articolazioni operative della Centrale di Committenza e garantiscono dal punto di vista gestionale un utilizzo più razionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché maggiori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella celere gestione dei procedimenti relativi alle acquisizioni di lavori, servizi e beni afferenti all'ambito territoriale comunale;
 - ✓ le *unità operative* in una o due (di cui l'una deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di servizi e beni e l'altra deputata alla gestione delle procedure per acquisizioni di lavori) per ciascuna Sezione in cui si articola l'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza, cui sono assegnate le relative funzioni. Ciascuna unità operative è dotata di un Responsabile del procedimento individuato con provvedimento del Sindaco. Qualora le relative funzioni siano assegnate a due diversi dirigenti/incaricati di funzioni dirigenziali, ognuno di essi

agisce nella veste di Responsabile della Sezione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza.

Vista

la deliberazione di G.M. n. 119 del 05.04.2016 con la quale, in attuazione della convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza (CUC) "Trinakria Sud":

- a. la Sezione di Comiso, quale articolazione dell'ufficio comune della CUC, è stata sottoarticolata, per esigenze di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, in due **Unità Operative**: "Appalti lavori, Appalti misti, interventi manutentivi, energetici ed ambientali" - "Appalti forniture di beni e servizi", ciascuna delle quali coordinata da un Responsabile che, a mente dell'art. 2 della convenzione, diventa componente dell'Organo collegiale della *Centrale unica di committenza*;
- b. ai sensi dell'art. 8, comma 4, del vigente regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi (ROUS) è stato costituito un gruppo di lavoro - quale **Sezione Comiso** - strutturato nei seguenti termini:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" - Comuni di Comiso (Ente capofila) e Mazzarrone					
SEZIONE DI COMISO					
UNITA' OPERATIVA "Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali"			UNITA' OPERATIVA "Appalti servizi e forniture"		
RESPONSABILE		CAPO AREA TECNICA	RESPONSABILE		CAPO AREA ECONOMICA-FINANZIARIA
Risorse umane			Risorse umane		
N.	Profilo	Competenze	N.	Profilo	Competenze
2	Cat. D	esperto in procedure d'appalto e servizi amministrativi	1	Cat. D	Economo-esperto in procedure di acquisizioni di beni e servizi, anche mediante acquisizione Consip
2	"	esperto in gestione lavori pubblici	1	"	Esperto in attività e procedure relative al sistema finanziamenti europei- servizi sociali
1	"	esperto in interventi manutentivi	1	"	Esperto in attività produttive e sviluppo economico, nonché del terzo settore
1	"	esperto in interventi ambientali			
1	"	esperto in interventi energetici e di impiantistica			

Dato atto che

- a. all'unità operativa afferiscono compiti particolari e delicati in quanto destinata a garantire lo svolgimento organico e continuativo dell'iter procedurale di affidamento di lavori, beni e servizi del Comune di Comiso nonché di attività di supporto ai Comuni aderenti alla convenzione, posto che la Centrale unica di committenza, con la sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA) assume gravosi impegni nei confronti dell'Autorità;
- b. per le motivazioni di cui sopra ciascuna unità operativa necessita di un adeguata consistenza numerica e l'alta professionalità delle risorse umane da impiegare.

Evidenziato che

- a. il citato provvedimento giuntale n. 119/2016 individua nel **Capo Area Tecnica** il Responsabile dell'UNITA' OPERATIVA *"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali"* e nel **Capo Area economico-finanziaria** il Responsabile dell'UNITA' OPERATIVA *"Appalti forniture di beni e servizi"*
- b. riconosce, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del ROUS la retribuzione di posizione di alta responsabilità a ciascuno dei componenti le unità operative, fatti salvi i Responsabili, nella misura annua di euro 6.000,00, già comprensiva dell'indennità ex art.17, comma 2, lett.f) del medesimo CCNL dell'1.4.1999.
- c. la retribuzione di risultato nella misura spettante ai vari dipendenti secondo i parametri previsti dal vigente ROUS.

Atteso che

ai fini dell'assegnazione dell'alta professionalità opera l'art. 18, comma 6, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale *stabilisce "Al personale di categoria D, che non sia stato incaricato di funzioni dirigenziali, a cui è riconosciuta e valorizzata l'alta professionalità, può essere attribuita, con decreto sindacale, una retribuzione di posizione e di risultato annua lorda nella misura e con le modalità previste dal vigente CCNL...."*, ragion per cui la citata deliberazione statuisce l'istituzione della figure destinatarie dell'alta professionalità ai sensi del già citato art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le funzioni del gruppo di lavoro e la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato annua lorda, demandando al Sindaco l'individuazione dei nominativi a cui assegnare siffatta posizione apicale, come sopradescritto;

Ritenuto

in relazione alla multidisciplinarietà delle materie che soggiacciono al sistema degli appalti, di dover individuare i componenti le Unità Operative tra il personale altamente qualificato nei vari settori e/o aree dell'ente, in modo da garantire adeguati livelli di razionalizzazione della spesa pubblica e di ottimizzazione delle procedure di gara ;

Rilevato che

1. con Decreto Sindacale n.° 03 del 29.06.2013 all'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 6 denominata *"Servizi economico-finanziari e gestione del personale"* è stata attribuita una indennità lorda annua di posizione di Euro 12.911,43 e una retribuzione di risultato lorda sino al 25% della retribuzione e di posizione, previa verifica dei risultati raggiunti da parte dell'organo di valutazione;
2. con Decreto Sindacale n.° 18 del 29.06.2015 all'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 4 denominata *"Tecnica"* è stata attribuita una indennità lorda annua di posizione di Euro 12.911,43 e una retribuzione di risultato lorda sino al 25% della retribuzione e di posizione, previa verifica dei risultati raggiunti da parte dell'organo di valutazione;

Ritenuto

dover procedere alla revoca dei Decreti n.° 03/2013 e n.° 18/2015 onde conferire contestualmente l'incarico di funzioni dirigenziali dell'Area 4 e Responsabile dell'Unità Operativa *"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali nonché l'incarico di funzioni dirigenziali dell'Area 6 e Responsabile dell'Unità Operativa "Appalti servizi e forniture"* mediante il riconoscimento della posizione organizzativa di alta professionalità di cui all'art. 10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 fissando la retribuzione annua di posizione nell'importo massimo previsto di Euro 16.000,00 lordi,

nonché la retribuzione di risultato sino al 25% della retribuzione di posizione, previa verifica dei risultati raggiunti da parte dell'organo di valutazione;

Atteso che

la spesa di cui al presente provvedimento, riguardo ai componenti le Unità operative, trova copertura finanziaria nella summenzionata deliberazione giuntale, la quale contiene all'uopo la prenotazione della somma di € 36.000,00 quale somma dell'indennità annua di posizione, riconosciuta ugualitariamente per ciascun componente, ad esclusione dei Responsabili, nella misura di € 6.000,00, già comprensiva dell'indennità ex art.17, comma 2, lett.f) del medesimo CCNL dell'1.4.1999, e quella relativa all'indennità di risultato, giusta parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Atteso che:

la spesa annua di cui al presente provvedimento, relativamente alle posizioni organizzative di alta professionalità, comprensiva sia della retribuzione di posizione che quella di risultato, per un ammontare annuo complessivo di € 40.000,00, trova copertura nei capitoli inerenti la spesa del personale;

Visti:

il Dlgs n. 267/00;

il Dlgs n. 165/01;

il Vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi

il vigente OREELL;

Avvalendosi dei poteri conferitegli dalla legge

DECRETA

per la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di revocare :

- a. Il Decreto Sindacale n.° 03 del 29.06.2013 con il quale la dott.ssa Giovanna Iacono è stata incaricata di funzioni dirigenziali dell'Area 6 denominata "Servizi economico-finanziari e gestione del personale";
- b. Il Decreto Sindacale n.° 18 del 29.06.2015 con il quale l'ing. Nunzio Micieli è stato incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 4 denominata "Tecnica"

2. Di conferire:

- a. Fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, alla dott.ssa Giovanna Iacono, l'incarico di funzioni dirigenziali dell'Area 6 e di Responsabile dell'Unità Operativa "Appalti servizi e forniture";
- b. Fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, all'ing. Nunzio Micieli l'incarico di funzioni dirigenziali dell'Area 4 e di Responsabile dell'Unità Operativa "Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali;

3. Di riconoscere

alla Dott.ssa Giovanna Iacono e all'ing. Nunzio Micieli la posizione organizzativa di alta professionalità di cui all'art. 10, comma 4, del CCNL del 22.1.2004 fissando la retribuzione annua di posizione nell'importo massimo previsto di Euro 16.000,00 lordi,

nonché la retribuzione di risultato sino al 25% della retribuzione di posizione, previa verifica dei risultati raggiunti da parte dell'organo di valutazione;

4. **Di individuare e nominare** i Componenti delle due Unità Operative *Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali* e *"Appalti forniture di beni e servizi, - sottoarticolazioni della Sezione Comiso, componente dell'Organo Collegiale della Centrale unica di committenza "Trinakria Sud", come da seguente prospetto:*

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"		
Comuni di Comiso (Ente capofila) e Mazzarrone		
SEZIONE DI COMISO		
UNITA' OPERATIVA "Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali		
RESPONSABILE - Ing. Nunzio Micieli		
• COMPONENTI		
Profilo	Ruolo	Nominativo dipendente
Cat. D	Esperto in procedure d'appalto e servizi amministrativi	Dott. Nunzio Bencivinni
		Arch. Francesco Tirone
Cat. D	Esperto in interventi manutentivi	Geom. Fabrizio Licata
Cat. D	Esperto in gestione opere pubbliche	Geom. Giuseppe Cilia
		Geom. Salvatore Burrafato
Cat. D	Esperto in interventi ambientali	Sig.ra Rita Battaglia
Cat. D	Esperto in interventi energetici e di impiantistica	Ing. Giuseppe Saddemi
5. UNITA' OPERATIVA "Appalti servizi e forniture"		
RESPONSABILE - Giovanna Iacono		
COMPONENTI		
N.	Profilo	Competenze
Cat. D	Economo-esperto in procedure di acquisizioni di beni e servizi, anche mediante acquisizione Consip	Geom. Roberto Giannone
Cat. D	Esperto in attività e procedure relative al sistema finanziamenti europei- servizi sociali	Dott.ssa Nunziata Guastella
Cat. D	Esperto in attività produttive e sviluppo economico, nonché del terzo settore	Geom. Biagio Muccio

6. **Di riconoscere** ai sensi dell'art. 18, comma 6, del ROUS la posizione alta responsabilità a ciascuno dei componenti le unità operative - fatti salvi i Responsabili e la dott.ssa Nunziata Guastella la quale risulta già destinataria della posizione di alta responsabilità di cui al Decreto N. 15 del 29.05.2015 - dando atto che a ciascun componente compete una retribuzione di posizione nella misura annua di euro 6.000,00, già comprensiva dell'indennità ex art.17, comma 2, lett.f) del medesimo CCNL dell'1.4.1999, nonché la retribuzione di risultato nella misura spettante ai vari dipendenti secondo i parametri previsti dal vigente ROUS.

5. **Di demandare** al responsabile dell'Area Economico il compimento degli atti gestionali connessi e consequenziali al presente provvedimento;

6. Di disporre che copia del presente Decreto sia:

1. Notificato ai diretti interessati;
2. Pubblicato all'albo pretorio on -line;
3. Inserito nella relativa raccolta e registrato a cura del Dirigente dell'Area 2.



IL SINDACO
Dott. Filippo Spataro

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

Sul presente decreto si esprime, ai sensi del art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.Lgs/n. 267/2000);

Comiso li

05/04/2016

IL DIRIGENTE AREA 6
Servizi Finanziari - Gestione Risorse Umane
Dott.ssa Giovanna Iacono

COMUNE DI COMISO

Decreto del Sindaco n. 07 del 06.04.2016 - Originale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si dispone la pubblicazione

Comiso, li **15 APR. 2016**
IL SEGRETARIO GENERALE

.....
Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio On-line dal **18 APR. 2016** al **02 MAG 2016**
e registrato al n. del Reg. delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore,
IL MESSO COMUNALE
.....
Com. Gio. Criscione

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Visti gli atti di ufficio e previo referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione della presente determinazione, iscritta al relativo registro n. _____, all'Albo Pretorio on-line
dal _____ al _____, durante la quale sono /non sono pervenute opposizioni

- _____
- _____

Comiso, li

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE